SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 135° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 31 marzo 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1994.

Istituzione del Dipartimento dello spettacolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui le funzioni amministrative statali in materia di spettacolo, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella materia dello spettacolo, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione e funzioni del Dipartimento dello spettacolo

1. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento dello spettacolo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Dipartimento provvede:

a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di spettacolo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie del settore e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Cura la stipula degli accordi di coproduzione cinematografica;

b) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività delle regioni;

c) alla raccolta ed elaborazione di dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;

d) all'accertamento e al controllo sui requisiti per fruire dei benefici previsti dalle leggi di sostegno dello spettacolo nonché alla vigilanza sugli enti operanti nel settore;

e) all'esercizio delle funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo in Italia e all'estero ed alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, salvo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 5, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

Art. 2.
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici

a) Ufficio I: relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento;

b) Ufficio II: per le attività cinematografiche;

c) Ufficio III: per i teatri di prosa e i circhi e gli spettacoli viaggianti;

d) Ufficio IV: per la lirica, la danza e la produzione musicale;

e) Ufficio V: studi e statistica, osservatorio dello spettacolo e servizio ispettivo.

Art. 3.
Ufficio I per le relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento

1. L'ufficio, in collegamento con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e fatte salve le competenze di quest'ultimo, cura le relazioni internazionali e comunitarie, provvedendo in particolare ad assicurare la partecipazione agli organismi internazionali e la gestione degli accordi in materia di spettacolo.

2. L'ufficio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni; promuove l'unità di indirizzo nell'azione delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici, cura gli atti istruttori e preparatori necessari per le nomine di componenti di consigli di amministrazione di enti, nonché di commissioni e comitati operanti nel settore dello spettacolo.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) relazioni internazionali e comunitarie; coordinamento con le regioni;

b) coordinamento comitati e commissioni.

Art. 4.
Ufficio II per le attività cinematografiche

1. L'ufficio provvede a tutte le incombenze di legge relative alle attività cinematografiche con particolare riguardo al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e ai conseguenti benefici economici. L'ufficio provvede altresì agli interventi finanziari dello Stato per la produzione e la distribuzione cinematografica, per la promozione e il sostegno della cultura cinematografica, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento delle sale.

2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) attività cinematografiche;

b) promozione e cultura cinematografica.

Art. 5.

Ufficio III per i teatri di prosa e gli spettacoli viaggianti

1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione di contributi a favore degli enti ed organismi operanti nel settore delle attività teatrali di prosa e rivista.

2. L'ufficio provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante nonché alla concessione e liquidazione dei relativi contributi.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) interventi finanziari a favore di enti pubblici e privati d'interesse pubblico a carattere stabile;

b) interventi finanziari a favore di imprese di produzione e di esercizio teatrale nonché a favore della promozione teatrale;

c) attività circensi e spettacolo viaggiante.

Art. 6

Ufficio IV per le attività musicali e di danza

1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione delle sovvenzioni per le attività musicali e di danza; esercita il controllo sulla gestione contabile e la vigilanza amministrativa degli enti lirici e istituzioni concertistiche.

2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) enti lirici sinfonici e istituzioni concertistiche assimilate;

b) teatri di tradizione e di provincia, istituzioni concertistico-orchestrali, attività di danza;

c) festival, concertistica e promozione musicale.

Art. 7.

Ufficio V per studi, statistica, osservatorio dello spettacolo e servizio ispettivo

1. L'ufficio raccoglie ed elabora dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati e cura i rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali operanti nel settore delle statistiche sullo spettacolo. Svolge studi e ricerche in materia di promozione delle attività di spettacolo. Procede a verifiche ed ispezioni sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per fruire dei benefici derivanti dalle leggi di sostegno dello spettacolo, nonché alla verifica sull'attuazione delle leggi medesime; vigila sugli enti operanti nel settore dello spettacolo e sui soggetti comunque destinatari di contributi ed altri ausili finanziari.

2. L'ufficio, oltre a quanto previsto dal comma 1, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 1, comma 5, e dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80:

a) provvede al rilascio delle tessere di qualificazione professionali ai fini delle agevolazioni tariffarie per viaggi di merci e persone attinenti il settore dello spettacolo (decreto interministeriale 4 febbraio 1949 e circolare n. 2682/RF/020 del 26 settembre 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo) e provvede al rilascio di nulla osta di agibilità a complessi teatrali professionali e dilettantistici ed ai singoli operatori per allestire numeri di arte varia;

b) cura gli adempimenti relativi alle richieste di autorizzazione all'apertura di nuove sale cinematografiche e teatrali, ai trasferimenti di aziende cinematografiche, ammodernamenti di sale preesistenti, nonché revoche di autorizzazioni;

c) cura gli adempimenti relativi alla concessione del nulla osta alla programmazione in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) studi, statistica e osservatorio dello spettacolo;

b) servizio ispettivo;

c) tessere qualificazione professionale, nulla osta di agibilità, apertura sale e censura

Art. 8.

Settore legislativo

1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie attribuite al Dipartimento ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi relativi alla materia spettacolo, concertazione sui provvedimenti normativi di competenza di altri Ministeri o di altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio incidenti sulla materia spettacolo, adempimenti relativi alle attività parlamentari.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dall'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il settore si avvale di personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il settore legislativo è posto alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con il Dipartimento che su richiesta provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.

4. Nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 è istituito un servizio stampa alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il servizio, in collegamento con l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'analisi della stampa relativa all'attività del Dipartimento. L'autorità delegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio decreto il responsabile del servizio.

Art. 9.

Capo del Dipartimento

1. Alla nomina del capo del Dipartimento si provvede ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art. 31, comma 4, della predetta legge

2. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio o dell'autorità delegata ai sensi dell'art. 1, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

Personale

1. Il Dipartimento dello spettacolo, si avvale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo il contingente individuato con decreto del Presidente del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Dipartimento si avvale del personale della Direzione generale dello spettacolo del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché di altro personale del soppresso Ministero ad esso assegnato con ordine di servizio dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1.

Roma, 12 marzo 1994

Il Presidente CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56

94A2216

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1994

Istituzione del Dipartimento del turismo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui le funzioni amministrative statali in materia di turismo, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella materia dello turismo, ai sensi dell'art. 21, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400.

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e funzioni del Dipartimento del turismo

1. È istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del turismo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica da esso delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Dipartimento provvede:

a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività turistiche delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

c) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge;

d) a studi, ricerche e raccolta ad elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;

e) al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI;

f) all'esercizio delle competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e successive modificazioni e integrazioni;

g) all'esercizio delle competenze statali già esercitate dal soppresso Ministero, per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e promuove, ove previsto, accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici.

a) Ufficio I. indirizzo, coordinamento e programmazione;

b) Ufficio II: relazioni internazionali;

c) Ufficio III: studi, ricerca e raccolta dati. Interventi previsti da leggi speciali.

Art. 3.

Ufficio I per l'indirizzo e il coordinamento e la programmazione

1. L'ufficio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni; promuove l'unità di indirizzo nell'azione delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici; promuove lo sviluppo del mercato turistico, con particolare riguardo al turismo sociale, dei giovani, degli anziani e dei disabili. A tale fine intrattiene rapporti con gli enti e le associazioni nazionali interessati nel fenomeno turismo.

2. L'ufficio esercita la vigilanza sull'ACI e sul CAI.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) coordinamento delle amministrazioni;

b) rapporti con le regioni;

c) mercato e turismo sociale, vigilanza su ACI e CAI.

Art. 4.

Ufficio II per le relazioni internazionali

1. L'ufficio, in collegamento con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri, cura le relazioni internazionali e comunitarie, provvedendo in particolare ad assicurare la partecipazione degli organismi internazionali e la gestione degli accordi di collaborazione turistica.

2. L'ufficio cura la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero e esercita la vigilanza sull'ENIT.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) relazioni internazionali;

b) promozione all'estero e vigilanza ENIT;

c) rapporti con l'Unione europea.

Art. 5.

Ufficio III per gli studi, le ricerche e la raccolta dati interventi previsti da leggi speciali

1. L'ufficio svolge attività di studio e ricerca sul fenomeno turistico; raccoglie ed elabora dati sul turismo anche attraverso sistemi informatici computerizzati; cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari operanti in materia di statistiche sul turismo.

2. L'ufficio, oltre a quanto previsto nel comma 1, esercita le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle di competenza statale già esercitata dal soppresso Ministero, del turismo e dello spettacolo per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) studi e ricerche; osservatorio del turismo;

b) leggi speciali turismo;

c) leggi speciali impiantistica sportiva.

Art. 6.

Settore legislativo

1. Nell'ambito dell'ufficio centrale dicui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie attribuite al Dipartimento ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi relativi alla materia turismo; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza di altri ministeri o di altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio; adempimenti relativi alle attività parlamentari.

2. Al settore legislativo e preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dall'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il settore si avvale di personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il settore legislativo è posto alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con il Dipartimento che su richiesta provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.

4. Nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, è istituito un servizio stampa alle direttive dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il servizio, in collegamento con l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'analisi della stampa relativa all'attività del Dipartimento. L'autorità delegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio decreto il responsabile del servizio.

Art. 7.

Capo del Dipartimento

1. Alla nomina del capo del Dipartimento si provvede ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art. 31, comma 4, della predetta legge.

2. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio o dell'autorità delegata ai sensi dell'art. 1, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

Personale

1. Il Dipartimento del turismo, si avvale, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del turismo secondo il contingente individuato con decreto del Presidente del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, Dipartimento si avvale del personale della Direzione generale degli affari generali, turismo e sport del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché di altro personale del soppresso Ministero ad esso assegnato con ordine di servizio dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Al fine di consentire il graduale trasferimento ai competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio delle competenze già esercitate dalla Direzione generale affari generali, turismo e sport del soppresso Ministero, in materia di affari generali e personale, il Dipartimento del turismo cura l'esercizio delle competenze relative, in collegamento con i competenti dipartimenti, per un periodo di centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 12 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 55

94A2217

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1994.

Modificazioni all'ordinanza 11 febbraio 1994 recante interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota 19 gennaio 1994, n. 65409/CG, con la quale il commissario del Governo nella regione Campania ha riferito — anche a seguito di analoghe relazioni dei prefetti delle province interessate — sulla grave situazione di emergenza ambientale venutasi a creare nella regione per l'impossibilità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che il presidente della giunta regionale, con proprie note in data 10 novembre 1993, anche a seguito di pregresse relazioni, ha invocato l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, atti a fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione di grave rischio igienico-sanitario ed ambientale venutasi a determinare a seguito della chiusura o saturazione delle discariche esistenti sul territorio campano;

Considerato che, nella seduta dell'11 febbraio 1994, il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la grave situazione di pericolo determinatasi nel territorio, ha deliberato lo stato di emergenza dall'11 febbraio 1994 al 30 aprile 1994, ha ravvisato la necessità di immediati interventi da attuarsi mediante la nomina di apposito commissario delegato, ha approvato una specifica ordinanza (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994), ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire a norma dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che la situazione di pericolo verificatasi nel territorio della regione Campania perdura, mentre gli interventi disposti dal commissario straordinario per fronteggiare abbisognano di tempi attuativi più lunghi rispetto a quelli previsti nella richiamata deliberazione;

Vista la relazione svolta dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 marzo 1994, ha preso atto di quanto sopra ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994 è differito al 30 settembre 1994.

2. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza citata al comma 1 sono sostituiti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico con la collaborazione dei prefetti delle province interessate e con facoltà di avvalersi di sub commissari scelti fra dirigenti di amministrazioni pubbliche, potrà avvalersi altresì delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

legge 2 febbraio 1973, n. 14,

legge 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475,

legge 8 giugno 1990, n. 142,

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalto di pubbliche forniture;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6,

legge 11 febbraio 1994, n. 109, normative statali e regionali in materia di espropriazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modificazioni;

legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

legge della regione Campania 1994, n. 11.

2. Ai fini di cui in premessa il commissario delegato potrà:

ordinare ai sindaci di attuare la raccolta differenziata per ridurre i quantitativi di rifiuti solidi urbani che vanno allo smaltimento;

ordinare ai consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo di raccogliere e avviare a recupero i contenitori medesimi;

prorogare i termini di efficacia di provvedimenti amministrativi regionali;

disporre ulteriori conferimenti, anche con ampliamento di volumi e superfici, mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea di aree presso impianti già autorizzati;

requisire complessi aziendali per l'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani;

requisire impianti i cui limiti quantitativi gia autorizzati risultino esauriti, attribuendone la gestione ad enti pubblici;

identificare, anche sulla base degli elaborati predisposti dalla regione, nuovi impianti da attivarsi nella fase di emergenza;

disporre l'esecuzione di nuovi impianti, nonché l'integrazione e il completamento di impianti pubblici esistenti o in costruzione, approvando progetti, provvedendo a occupazioni d'urgenza ed espropri, eseguendo opere, autorizzandone l'esercizio e affidandone la titolarità ad enti pubblici;

disporre, per gli impianti esistenti a carico dei quali intenda procedere nei modi di cui sopra, la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti in mora e in tal caso con l'esercizio della rivalsa nei confronti dei titolari medesimi.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento della attività di cui all'art. 2, il commissario si avvale di personale delle amministrazioni pubbliche statali e locali ed in particolare di personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tecnici gia dipendenti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno e di tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente. In favore di tale personale, anche in relazione all'attività già prestata a decorrere dal 12 febbraio 1994, il commissario è autorizzato a corrispondere, in eccedenza rispetto ai limiti previsti dalle vigenti normative, compensi non superiori all'importo corrispondente a 70 ore di prestazioni di lavoro straordinario.

2. Il commissario può affidare a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1 la progettazione delle opere da realizzare. I relativi compensi sono determinati su base mensile in misura non superiore all'importo corrispondente a 150 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

3. Per l'approvazione dei progetti di cui al comma 2 il commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di cinque esperti, nominati dal commissario stesso. L'importo dei relativi compensi è stabilito dal commissario.

4. In relazione alle missioni del personale di cui al presente articolo, richieste o autorizzate dal commissario o dai suoi delegati, ivi comprese quelle effettuate a decorrere dal 12 febbraio 1994, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali rimborsi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste.

Art. 4.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 3, nonché di quelli derivanti dalla realizzazione di primi interventi d'urgenza ricompresi tra quelli di cui all'art. 2, si provvede nella misura massima di lire 8 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di assicurare il finanziamento delle opere da realizzare, il commissario può disporre l'utilizzo anche con una diversa localizzazione degli interventi attivabili sulla base delle somme per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti comprese quelle attribuite su fondi FIO ancorché revocate con deliberazione CIPE 3 agosto 1993 e su fondi del Ministero dell'ambiente globalmente assegnate dallo Stato agli enti della regione Campania ai sensi degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. In tale caso il commissario assumerà in nome e per conto dei rispettivi enti locali i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e da sub commissari.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per le esigenze derivanti dalla eventuale requisizione di aziende o impianti, si provvede altresì mediante utilizzo, quanto a lire cento miliardi, delle somme derivanti dalla revoca di risorse destinate dal Ministero dell'ambiente all'attuazione di altri interventi ambientali di competenza della regione Campania. Le amministrazioni competenti provvedono a trasferire le somme predette, sulla base di documentate richieste, al commissario, che provvede ai pagamenti ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 31 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1994

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha stabilito, per l'anno 1993, la sospensione di aumenti, a titolo di rivalutazione, delle rendite a carico dell'INAIL;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi negli anni 1990-1992 e definiti nei medesimi esercizi,

Considerato che è intervenuta, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, una variazione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 6 agosto 1991;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 83.795 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, per l'anno 1994, nella misura di L. 32.680.000 e di L. 17.597.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 47.059.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 39.870.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 36.275.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1990 e precedenti	1,1694
anno 1991	1,0718
anno 1992 ed oltre	1,0000

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa, per l'anno 1994, è fissato in L. 580.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, per l'anno 1994, è fissato in L. 2.322.000.

Roma, 2 marzo 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

94A2165

DECRETO 3 marzo 1994.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha stabilito, per l'anno 1993, la sospensione di aumenti, a titolo di rivalutazione, delle rendite a carico dell'INAIL;

Tenuto conto che la lettera *c)* del citato art. 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° giugno 1993, per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione previsto dall'art. 116 del citato testo unico;

Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 6 agosto 1991, è intervenuta una variazione del 16,94 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n 412, e dall'art. 14, lettera *c)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1994, in L. 26.562.000.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993 n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata, per l'anno 1994, in L. 17.597.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa, per l'anno 1994, è fissato in L. 580.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, per l'anno 1994, è fissato in L. 2.322.000.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
GIUGNI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

94A2166

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 marzo 1994

Assoggettamento della società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «può chiedere che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064 92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL . 328/94 del 2 marzo 1994 e numeri CL 392/94, 406/94, 412/94 e 422/94 dell'11 marzo 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n 33/1993, della Finanziaria Ernesto Breda S p a., con sede in Milano piazza della Repubblica, 32, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite,

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Finanziaria Ernesto Breda S.p.a.:

è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, come risulta nel proprio decreto 762489 del 28 dicembre 1992;

è una società puramente finanziaria, direttamente detentrice di pacchetti di controllo delle società Oto Breda Finanziaria S.p a., Bredafin innovazione S.p.a., Breda

fucine meridionali S.p.a., Oto Trasm S.p.a., Società immobiliare generale - milanese azionaria S.I.G.M.A. S.p.a., S.T.S in liquidazione, nonché detentrice, indirettamente, di partecipazione di controllo nella Oto Melara S.p.a. (tramite la Oto Breda Finanziaria S.p.a.), nella Breda meccanica bresciana S.p.a. (tramite la Oto Breda Finanziaria S.p.a.), nella Microcontrol S.p.a. (tramite la Breda meccanica bresciana S.p.a.), nella Oto sistemi civili S.p.a. (tramite la Oto Melara S.p.a.), nella Nuova Breda fucine S.p.a. (tramite la Bredafin innovazione S.p.a.), nella Breda energia S.p.a. (tramite la Bredafin innovazione S.p.a.);

all'inizio della liquidazione aveva il controllo anche della Oto Breda sud S.p.a., ceduta con scrittura privata in data 21 luglio 1993;

non ha al momento compiti che, data la sua natura di società finanziaria, rendano necessario il suo mantenimento e la sua operatività all'interno del gruppo;

non è più in grado di provvedere al pagamento degli stipendi se non viene alimentata dalle disponibilità della gestione commissariale;

non presenta concrete prospettive di inserimento nel programma unitario di liquidazione del gruppo EFIM, in quanto versa in uno stato irreversibile di insolvenza con un passivo di circa 803 miliardi di lire;

Considerato che in data 12 febbraio 1994, sono stati ceduti al gruppo Iri/Finmeccanica i complessi aziendali di Oto Melara (includente la partecipazione Oto Sea S.p.a.) e Breda meccanica bresciana S.p.a., e sono in corso la cessione dei complessi aziendali Microcontrol S.p.a. e Oto sistemi civili S.p.a. nonché le procedure di vendita per la Oto Trasm S.p.a., la Nuova Breda fucine S.p.a., la Breda energia S.p.a., la Breda fucine meridionali S.p.a. (unitamente al settore ferroviario);

Considerato altresì che, secondo quanto precisato dallo stesso commissario liquidatore, risultano certamente vanificate le esigenze che nella disciplina della liquidazione dell'EFIM possono giustificare il rinvio alla fine del biennio dell'apertura della procedura di liquidazione coattiva, mentre vengono in rilievo sia l'esigenza di non aggravare ulteriormente con ingiustificati oneri passivi la situazione economica e patrimoniale della società, sia quella di assicurare fin d'ora il rispetto pieno della *par condicio* tra i creditori;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 45/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 45/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Finanziaria Ernesto Breda S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica, 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 4056 è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto un collegio di commissari liquidatori formato dai signori:

prof. avv. Alberto Predieri, nato a Torino il 7 marzo 1921;

avv. Fabio Pulsoni, nato a Roma il 22 marzo 1948;

dott. Franco Tosi, nato Busto Arsizio (Varese) il 12 agosto 1941.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissasto il compenso spettante ai membri del comitato e ai commissari liquidatori.

Al prof. avv. A. Predieri non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a quello percepito quale commissario liquidatore dell'EFIM sino al momento in cui rivestirà tale carica, salvo il rimborso spese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro dell'imprese.

Roma, 11 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2056

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM 29 marzo 1994.

Dichiarazione di illegittimità di richiesta di *referendum*.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, composto dai signori:

Presidente:

Montanari Visco dott. Giancarlo.

Componenti:

Scopelliti dott. Paolo, Archidiacono dott. Vincenzo, Taddeucci dott. Marcello, Longo Dorni dott. Secondo, Pontrandolfi dott. Pasquale, Micangeli dott. Bruno, Giuliani dott. Gennaro, Buccarelli dott. Gaetano, Satta Flores dott. Bruno, De Rosa dott. Mario, Aliano dott. Vito, Corsaro dott. Michele, Sensale dott. Antonio, Cantillo dott. Michele, Meriggiola dott. Enzo, Ciufo dott. Giuseppe, Buogo dott. Giorgio, Verde dott. Filippo, Alibrandi dott. Antonio, Monaco dott. Nicola, Sgroi dott. Renato, Trojano dott. Pasquale, Di Rollo dott. Raffaele, Pirozzi dott. Enzo,

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

Preso atto della richiesta di *referendum* effettuta dal consiglio comunale di Chieuti con delibera n. 51 del 19 agosto 1993, per il distacco di detto comune della regione Puglia e per la sua aggregazione alla regione Molise;

Rilevato che la suddetta delibera è stata depositata nella cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 dicembre 1993 (timbro della segreteria prot. n. 13152 in pari data);

Ritenuto che entro il termine di mesi tre dalla suddetta data di deposito, termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non è avvenuto il deposito di alcuna delle deliberazioni degli altri consigli comunali, prescritte a corredo della richiesta referendaria ed indicate specificamente nel secondo comma del citato art. 42;

Ritenuto che la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, inoltrata dall'Unione comuni italiani per cambiare regione, con lettera del 15 febbraio 1994, nonché l'altra analoga richiesta inoltrata dal comune di Gosaldo con lettera del 1° marzo 1994, con le quali si deduce l'illegittimità costituzionale degli articoli 42 e 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per contrasto con l'art. 132 della Costituzione, non possono essere accolte in quanto, a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di legge puo essere promosso soltanto dalle autorità giurisdizionali, mentre (come è stato già affermato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1292 del 19 febbraio 1983) l'Ufficio centrale per il *referendum* istituito dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, pur agendo con forme giurisdizionali, dal punto di vista sostanziale non ha natura giurisdizionale;

P. Q. M.

Dichiara illegittima la richiesta referendaria di cui sopra e dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

Il presidente: MONTANARI VISCO

Il consigliere relatore: PONTRANDOLFI

94A2228

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 marzo 1994.

Modificazione al titolo IV del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il 2 luglio 1991 in attuazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in materia di coefficienti patrimoniali degli intermediari mobiliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 25 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito «regolamento»);

Ravvisata la necessità di apportare modificazioni al regolamento per tener conto, anche alla luce dell'esperienza applicativa sin qui maturata, degli sviluppi che nelle sedi internazionali sono intervenuti in materia di disciplina della copertura patrimoniale a fronte dei rischi connessi con l'attività di intermediazione mobiliare;

Avuta presente l'esigenza di assicurare, alle società di intermediazione mobiliare di cui alla legge n. 1/1991 e alle banche autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge medesima, un congruo periodo per adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare;

D'intesa con la Consob;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il titolo IV del regolamento è modificato conformemente al testo che si allega.

2. Fino al 31 dicembre 1994 per le banche resta in vigore l'opzione di cui all'art. 45 del regolamento in atto vigente, per le attività di intermediazione mobiliare cui sono autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991.

Roma, 16 marzo 1994

Il Governatore FAZIO

REGOLAMENTO EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IL 2 LUGLIO 1991 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, LETTERA I) E DELL'ART. 9, COMMI 4 E 5 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1

(Omissis)

TITOLO IV

REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capo I

COEFFICIENTI MINIMI DI PATRIMONIO E DI CONCENTRAZIONE

Art. 25

Disposizioni generali

1. Le SIM nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti minimi patrimoniali e di concentrazione come definiti agli articoli 26 e 41 del presente capo.

2. Le banche nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti minimi patrimoniali come definiti agli articoli 27, 38 e 38 *bis* — limitatamente alla parte del portafoglio titoli non immobilizzati destinata all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* in conto proprio della legge nonché ai titoli e agli impegni assunti nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge con preventiva sottoscrizione a fermo ovvero assunzione di garanzia — e all'art. 37 del presente capo.

Art. 26

Coefficienti patrimoniali

1. I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

rischio di posizione come definito all'art. 27,
rischio di cambio come definito all'art. 37;
rischio di regolamento come definito all'art. 38,
rischio di controparte come definito all'art. 38-*bis*,
altri rischi come definiti all'art. 39.

Art. 27

Rischio di posizione

1. Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

2. Il rischio di posizione si calcola separatamente per:

a) titoli di debito in conformità a quanto previsto agli articoli 32 e 33,

b) titoli di capitale in conformità a quanto previsto agli articoli 34, 35, 35-*bis* e 36;

c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) in conformità a quanto previsto all'art. 36-*bis*.

Art. 28

Posizioni in titoli

1. Le posizioni in titoli possono essere:

a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;

b) compensate;

c) creditorie o debitorie nette.

2. Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni «fuori bilancio» che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

3. Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni «fuori bilancio» che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

4. Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

5. Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

6. Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

7. Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

Art. 29

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

1. I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

2. I futures su titoli e tassi di interesse, i «forward rate agreements» (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata — per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio — del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione.

3. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:

a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante,

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

4. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:

a) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto,

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

5. La negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:

a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi,

b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto.

6. Un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:

a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante,

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione.

7. L'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:

a) una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante,

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

8. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui al precedente comma 7.

9. I «cap» ed i «floor» sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto al precedente comma 7.

10. Uno swap su tassi di interesse in cui l'ente riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Art. 29-*bis*.

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

1. Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.

2. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

3. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

4. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Art. 30.

Criteri di valutazione delle attività

1. I titoli di debito e di capitale quotati in mercati regolamentati sono valutati al valore di mercato.

2. I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

3. Le opzioni sono valutate ad un valore pari a «delta» volte quello dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento.

4. Il coefficiente «delta» di cui al comma 3 esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante. La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per il calcolo del coefficiente «delta». Gli enti possono tuttavia utilizzare coefficienti «delta» calcolati secondo ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

5. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

Art. 31.

Rilevazione del rischio di posizione

1. Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:

a) rischio generico, quello connesso con le variazioni del tasso di interesse per i titoli di debito ovvero all'andamento dei corsi dell'insieme dei titoli azionari quotati (indice di mercato) per i titoli di capitale;

b) rischio specifico, quello connesso con i fattori relativi al singolo emittente.

2. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui all'art. 32, comma 15 ed all'art. 33, comma 8.

3. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui agli articoli 34, comma 6, 35, comma 8, 35-*bis* e 36, comma 4.

4. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m. è pari alla copertura patrimoniale di cui all'art. 36-*bis*, comma 4.

Art. 32.

Rischio generico su titoli di debito

1. La misurazione del rischio generico su titoli di debito è effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

giorno di chiusura del collocamento: 100 per cento;

primo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 90 per cento;

secondo-terzo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 75 per cento;

quarto giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 50 per cento;

quinto giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 25 per cento;

dal sesto giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

3. Gli enti possono compensare le posizioni in strumenti derivati dello stesso tipo a condizione che:

a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;

c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:

cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;

differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;

differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

4. L'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico separatamente per ciascuna valuta. A tal fine, tutte le posizioni nette sono aggregate distintamente per valuta di denominazione e ciascun aggregato è convertito in lire italiane.

5. La suddivisione è effettuata solo con riferimento alle valute nelle quali è denominato più del cinque per cento della somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in titoli di debito.

Le posizioni nette in titoli espressi in valute per le quali non ricorre tale condizione sono aggregate fra loro.

6. Per ciascun aggregato di cui al punto precedente, la posizione debitoria o creditoria netta di ciascun titolo viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, tenendo presente che:

a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;

b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;

c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;

d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nell'art. 29.

7. Alla somma delle posizioni creditorie e a quella delle posizioni debitorie di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni dell'allegato 2 del presente provvedimento.

8. Nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue.

9. Sulle posizioni compensate (colonna *f*) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna *g)* e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna *h*).

10. Le posizioni residue (colonne *i* ed *l*) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza.

Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna *n)* e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna *o*).

11. Le posizioni residue (colonne *p* e *q*) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro.

12. Sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna *u* e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna *v*).

13. Sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna *z*) si applicano i coefficienti della colonna *aa* e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna *bb*).

15. L'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma dei totali di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 (colonna *cc*).

Art. 33

Rischio specifico sui titoli di debito

1. Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono.

2. I titoli di debito sono classificati nelle seguenti tre categorie:

I) titoli di amministrazioni pubbliche: valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché dalle Comunità europee;

II) titoli qualificati:

valori emessi o garantiti da imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del «Gruppo dei dieci», enti del settore pubblico (centrali e locali) ed enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca europea per gli investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri valori emessi o garantiti da enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*) della direttiva CEE 89/647;

valori di emittenti CEE quotati nei mercati dei Paesi d'origine; valori di emittenti OCSE quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti — sulla base dei criteri determinati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa — a quelle previste nei Paesi CEE.

III) altri titoli: valori diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).

3. I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

4. Le posizioni di cui all'art. 29, lettera *b*) dei commi 3, 6 e 7, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione non sono computate.

5. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati — al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale — per importi ridotti delle seguenti percentuali:

giorno di chiusura del collocamento: 100 per cento;

primo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 90 per cento;

secondo-terzo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 75 per cento;

quarto giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 50 per cento;

quinto giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento: 25 per cento;

dal sesto giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

6. Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

I) fino a 6 mesi;

II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;

III) oltre 24 mesi.

7. Sulle posizioni determinate come indicato nei commi precedenti si applicano i coefficienti dell'allegato 3 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna *g*).

8. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna *g* dell'allegato 3.

Art. 34

Rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale.

4. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-*bis*, commi 3 e 4, ai fini della determinazione della posizione netta generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolate in conformità con quanto previsto dall'art. 32, comma 2.

6. Sulla posizione netta generale si applica il coefficiente previsto dall'allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale quotati (riga *d* dell'allegato 4).

Art. 35

Rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio specifico vengono determinate le posizioni lorde generali riferite distintamente ai titoli qualificati e ai restanti titoli.

2. Rientrano tra i titoli qualificati quei valori mobiliari per i quali siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) i titoli sono di emittenti qualificati ai sensi dell'art. 33, comma 2;

b) nessuna posizione rappresenta più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente.

3. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

4. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolati in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 5.

6. Ai fini della determinazione della posizione lorda generale gli enti possono non tenere conto dei contratti di cui all'art. 29-*bis*, commi 3 e 4, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al nullaosta da parte della Banca d'Italia.

7. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-*bis*, commi 3 e 4 nonché dal precedente comma 6, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

8. Sulle posizioni lorde generali si applicano i coefficienti previsti dall'allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale quotati (riga *d* dell'allegato 4).

Art. 35-*bis*.

Copertura patrimoniale aggiuntiva per contratti derivati su indici

1. Qualora gli enti effettuino una compensazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, e 35, comma 7, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate.

Art. 36.

Rischio specifico e generico su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione dei rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del 12 per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per i rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati secondo lo schema riportato nell'allegato 4/*B*.

Art. 36-*bis*.

Rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m.

1. Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.v.m. vengono considerate le sole posizioni creditorie.

2. Gli enti aggregano le posizioni lunghe su quote di o.i.c.v.m. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.v.m. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:

I) categoria A: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto I;

II) categoria B: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto II;

III) categoria C: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto III nonché titoli di capitale.

3. Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti dell'allegato 4/*C* in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna *d*).

4. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna *d* dell'allegato 4/*C*.

Art. 37.

Rischio di cambio

1. Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute. Ai fini del presente capo rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta esclusa quella nazionale.

2. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta.

3. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni «fuori bilancio». Ai fini della determinazione delle posizioni creditoria e debitoria lorda non sono computate:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;

c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni in questione non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

4. Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

5. L'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente «delta». Per la definizione del coefficiente «delta» si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4.

6. La vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente «delta».

7. I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

8. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione creditoria e debitoria di cui al comma 3.

9. Nel calcolo della posizione netta di cui al comma 8 le valute la cui posizione creditoria e debitoria lorda, comprese le operazioni «fuori bilancio», espressa in moneta nazionale non supera il 2 per cento del totale delle attività e delle passività in valuta dell'ente, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

10. Le posizioni nette in ciascuna valuta sono convertite in valuta nazionale. Nella conversione sono adottati i tassi di cambio a pronti correnti. Per le operazioni a termine è possibile adottare il cambio a termine.

11. Le posizioni nette (creditorie o debitorie) in ciascuna valuta nonché la posizione netta (creditoria o debitoria) di cui al comma 9 sono sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera.

12. La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta generale di cui al comma 11 il coefficiente di copertura patrimoniale dell'8 per cento, secondo lo schema riportato nell'allegato 5, colonna *g)*.

13. Nella determinazione della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio, gli enti creditizi sommano alla posizione netta generale di cui al comma 11 la posizione netta generale in oro e altri metalli preziosi.

Art. 38.

Rischio di regolamento

1. Il rischio di regolamento è quello connesso con la mancata consegna da parte della controparte alla scadenza del contratto dei titoli o degli importi di denaro dovuti.

2. Sulle negoziazioni in titoli (ad eccezione dei contratti di riporto e assimilati nonché di quelli di concessione o assunzione di titoli in prestito) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il prezzo convenuto per il titolo negoziato ed il suo valore corrente.

3. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per l'ente, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza di cui al comma 2 per i coefficienti indicati nell'allegato 6.

4. In alternativa a quanto disposto al comma 3 è possibile per il periodo compreso tra il quinto ed il quarantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della negoziazione determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nell'allegato 6 *B*. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

Art. 38-*bis*

Rischio di controparte

1. Il rischio di controparte è quello dell'eventuale inadempimento della controparte.

2. Sulle negoziazioni di valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, è calcolata una copertura patrimoniale nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnato i titoli senza ricevere il corrispettivo.

3. La copertura patrimoniale è determinata applicando al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli consegnati i coefficienti previsti nello schema dell'allegato 6 *C* in funzione della categoria della controparte definita come segue:

I) categoria A: governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché le Comunità europee;

II) categoria B: imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del «Gruppo dei dieci», enti del settore pubblico (centrali e locali), borse, stanze di compensazione ed enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca europea per gli investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* della direttiva CEE 89/647;

III) categoria C: emittenti diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).

4. Per le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli con patto di riacquisto e di concessione di titoli in prestito, si determina la differenza tra il prezzo di mercato dei titoli e l'importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta.

5. Per le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di assunzione di titoli in prestito, la SIM determina la differenza tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti (1).

6. Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell'importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

7. Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le differenze di cui:

a) ai precedenti commi 4 e 5 ove esse siano relative ad operazioni effettuate su mercati regolamentati in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia;

b) al precedente comma 4 se relative a titoli lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la banca o la SIM venditrice del titolo a condizione che i titoli siano costituiti a garanzia reale dell'operazione.

8. Le SIM nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi dei commi 4 e 5 sia positivo determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'allegato 6 *C* in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9. Le banche, nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi del comma 4 sia positivo, determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'allegato 6 *C* in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

10. Le SIM determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte relativa ai titoli derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati secondo la procedura indicata nell'allegato 6 *D*. Non è prevista alcuna copertura sui contratti derivati su tassi di interesse o di cambio con durata originaria uguale o inferiore a quattordici giorni (1).

(1) Per le banche continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di coefficiente creditizio.

Art. 39

Altri rischi

1. Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento secondo lo schema riportato nell'allegato 7.

2. I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci «80. Spese amministrative» e «110. Altri oneri di gestione» dello schema di conto economico individuale di cui all'allegato n. 7.

3. Il coefficiente non si applica nel primo esercizio di attività.

Art. 40

Coefficiente di liquidità

(*Omissis*).

Art. 41

Coefficiente di concentrazione

1. Il rischio di concentrazione è calcolato con i criteri che seguono con riferimento alla posizione netta in titoli di uno stesso emittente.

2. Alla posizione netta in titoli di un emittente di cui al precedente art. 33, comma 2, punto III per un importo eccedente il 15 per cento del patrimonio utile a fini di vigilanza si applica, sulla sola eccedenza, il coefficiente di copertura patrimoniale del 100 per cento secondo lo schema riportato nell'allegato 7 *B*.

3. Alla posizione netta in titoli di un emittente di cui al precedente art. 33, comma 2, punto II per un importo eccedente il 25 per cento del patrimonio utile a fini di vigilanza si applica, sulla sola eccedenza, il coefficiente di copertura patrimoniale del 50 per cento secondo lo schema riportato nell'allegato 7 *B*.

fini di vigilanza si applica il coefficiente di copertura patrimoniale del 100 per cento.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si applicano, sulla sola eccedenza, i coefficienti relativi ai rischi di cui agli articoli 33, 35 e 36.

5. Il coefficiente di cui al comma 3 non si applica ai titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente durante il periodo di collocamento e per i primi cinque giorni successivi a quello di chiusura del collocamento.

(1) Per le banche continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di coefficiente creditizio.

Art. 42.

Ambiti di applicazione

1. Alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della legge, lettere *a)* per conto proprio e *b)* con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, si applicano i coefficienti di cui agli articoli 26 e 41. Le SIM autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1 della legge, lettera *b)* con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia non computano gli investimenti del proprio patrimonio effettuati ai sensi del seguente art. 43 ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui agli articoli 26 e 41.

2. Alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, di attività diverse da quelle indicate sub lettera *a)* del presente comma si applica il solo coefficiente di cui all'art. 39.

3. Agli enti creditizi autorizzati all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* per conto proprio e *b)* con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia della legge si applicano i coefficienti di cui agli articoli 27, 37, 38 e 38-*bis*.

Art. 43.

Modalità di investimento del patrimonio

1. Le SIM autorizzate solo alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* per conto terzi, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge investono il proprio patrimonio, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 1, in beni ad uso funzionale e nelle partecipazioni ammesse ai sensi del titolo II. È altresì consentito l'investimento in:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi o garantiti da Stati esteri appartenenti all'area OCSE; obbligazioni emesse da banche multilaterali di sviluppo; obbligazioni o altri titoli di credito emessi da enti creditizi aventi sede in Paesi OCSE; obbligazioni di emittenti CEE quotate nei mercati regolamentati dei Paesi di origine;

b) parti di o.i.c.v.m. le cui politiche d'investimento, quali risultano dal regolamento del fondo comune o dai documenti costitutivi della società di investimento, non abbiano ad oggetto titoli diversi da quelli indicati sub lettera *a)* del presente comma.

2. Al solo fine di coprirsi dai rischi di mercato connessi con i valori mobiliari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, le SIM di cui al comma 1 possono acquistare i valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 2 della legge.

Art. 44.

Adeguatezza patrimoniale

1. L'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza delle SIM deve essere uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta per il rispetto dei coefficienti patrimoniali e di concentrazione di cui agli articoli 26 e 41 secondo lo schema riportato nell'allegato 7/C.

2. Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti secondo quanto stabilito dall'art. 42.

Art. 45.

Disposizioni transitorie

(Omissis).

Capo II

PATRIMONIO UTILE AI FINI DI VIGILANZA

Art. 46.

Elementi del patrimonio e modalità di calcolo

1. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 4 del presente articolo, il patrimonio utile ai fini di vigilanza delle società di intermediazione mobiliare si compone dei seguenti elementi positivi:

a) capitale sociale sottoscritto;

b) riserva legale;

c) riserve statutarie;

d) altre riserve ad esclusione di quelle di rivalutazione;

e) i proventi netti dell'attività di negoziazione in proprio;

f) plusvalenze e minusvalenze su titoli del portafoglio di negoziazione;

g) prestiti subordinati di cui all'art. 47.

2. Gli elementi elencati nel comma 1, lettere da *a)* a *f)*, sono utilizzabili dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si realizzano. Quelli di cui al comma 1, lettere *e)* e *f)*, sono computati al netto del prevedibile effetto fiscale.

3. Gli elementi di cui al comma 1, lettere *e)* e *f)*, qualora gli stessi assumano valore negativo, nonché i seguenti elementi vanno dedotti conformemente allo schema di cui all'allegato 8:

h) importi da versare dagli azionisti a saldo azioni;

i) avviamento;

l) altre attività immateriali;

m) disavanzi di esercizi precedenti;

n) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti dei soggetti partecipati;

o) le componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale di cui all'art. 48.

4. L'elemento di cui al comma 1, lettera *g)*, è computabile al massimo in misura pari al 100 per cento del totale degli elementi di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, meno il totale degli elementi di cui al comma 3, lettere da *h)* a *m)*.

Art. 47.

Prestiti subordinati

1. Agli effetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera *g)*, sono considerati prestiti subordinati quelli aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata minima iniziale non può essere inferiore a due anni;

b) le somme sono versate;

c) il contratto non può prevedere alcuna circostanza al verificarsi della quale, in ipotesi diversa dalla liquidazione dell'ente o senza il preventivo accordo dell'organo di vigilanza, il prestito possa essere rimborsato anticipatamente;

d) in ogni caso il prestito non può essere rimborsato se tale rimborso ha l'effetto di ridurre i fondi propri dell'ente al di sotto del suo requisito patrimoniale.

Art. 48.

Componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale

1. Sono considerati componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale di cui all'art. 46, comma 3, lettera *o)*, i seguenti elementi:

a) beni mobili;

b) beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;

c) crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre novanta giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo e di acquisto di titoli con patto di rivendita; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati regolamentati;

d) perdite d'esercizio in società controllate di cui non è stato ancora tenuto conto nel determinare il valore delle partecipazioni;

e) l'8 per cento della posizione lorda generale in titoli di capitale non quotati.

(Omissis).

ALLEGATO I

RISCHIO DI POSIZIONE

TITOLI DI DEBITO

		VITA RESIDUA														
RISCHIO TASSO INTERESSE (general risk)	FASCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	0-1 MESE	>1-3 MESI	>3-6 MESI	>6-12 MESI	>1-1,9 ANNI	>1,9-2,8 ANNI	>2,8-3,6 ANNI	>3,6-4,3 ANNI	>4,3-5,7 ANNI	>5,7-7,3 ANNI	>7,3-9,3 ANNI	>9,3-10,6 ANNI	>10,6-12	>12-20 ANNI	>20 ANNI
	TITOLI CON CEDOLA MAGGIORE DEL 3%	0-1 MESE	>1-3 MESI	>3-6 MESI	>6-12 MESI	>1-2 ANNI	>2-3 ANNI	>3-4 ANNI	>4-5 ANNI	>5-7 ANNI	>7-10 ANNI	>10-15 ANNI	>15-20 ANNI	>20 ANNI		
1. TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe															
2. OPERAZIONI FUORI BILANCIO																
2.1. Contratti derivati con titolo sottostante	corte lunghe															
2.2. Contratti derivati senza titolo sottostante	corte lunghe															
2.3. Altre operazioni "fuori bilancio"	corte lunghe															
TOTALE PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO	corte lunghe															

ALLEGATO 2

RISCHIO DI POSIZIONE

TITOLI DI DEBITO RISCHIO TASSO DI INTERESSE (general risk)

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA										ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA					TRA ZONE DIVERSE									TOTALE
		POSIZIONI (*)		POND.	POSIZIONI POND		POSIZ. COMPENS. NELLE FASCE	COEFF. PATRIM	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE	COEFF. PATRIM.	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE			COEFF.	COPERT. PATR. PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE	POSIZ. NON COMPENS.	COEFF. PATR.	COPERTURA PATRIM. PER POSIZ NON COMPENSATE	
		CORTE	LUNGHE		CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE	TRA ZONE 1 E 2	TRA ZONE 2 E 3	TRA ZONE 1 E 3						
		(a)	(b)	(c)	(d)=axc	(e)=bxc	(f)	(g)	(h)=fxg	(i)	(l)	(m)	(n)	(o) = m x n	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)= r x u s x u t x u	(z)	(aa)	(bb)=zxaa	(cc)=h+o+v+bb
1	1			0,0000				0,1																	
	2			0,0013				0,1																	
	3			0,0027				0,1																	
	4			0,0047				0,1					0,3							0,3					
2	5			0,0083				0,1																	
	6			0,0117				0,1																	
	7			0,0150				0,1					0,2							0,3					
3	8			0,0183				0,1																	
	9			0,0217				0,1																	
	10			0,0250				0,1																	
	11			0,0300				0,1																	
	12			0,0350				0,1																	
	13			0,0400				0,1																	
	14			0,0533				0,1																	
	15			0,0833				0,1					0,2							1			1		
TOTALE																									

(*) dati risultanti dall'Allegato 1

ALLEGATO 3

RISCHIO DI POSIZIONE

TITOLI DI DEBITO
RISCHIO SPECIFICO

CATEGORIA (a)	VITA RESIDUA (b)	POSIZIONI CORTE (c)	 LUNGHE (d)	 TOTALE (e)=(c)+(d)	COEFF. PATRIMON. (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f)
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					0,00	
TITOLI QUALIFICATI	0 - 6 mesi				0,0025	
	>6 - 24 mesi				0,01	
	>24 mesi				0,016	
ALTRI TITOLI					0,08	
TOTALE						

ALLEGATO 4

RISCHIO DI POSIZIONE

TITOLI DI CAPITALE QUOTATI

		TIPO RISCHIO RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO VOCI ORDINARIE	 VOCI QUALIFICATE	
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe				
OPERAZIONI FUORI BILANCIO					
Contratti derivati con titolo sottostante	corte lunghe				
Contratti derivati senza titolo sottostante	corte lunghe				
Altre operazioni "fuori bilancio"	corte lunghe				
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)			XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	
POSIZIONE LORDA GENERALE (b)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
COEFFICIENTI (c)		0,08	0,04	0,02	TOTALE
COPERTURA PATRIMONIALE (d) = a x c / b x c					
ULTERIORE COP. PATR. PER CONTRATTI SU INDICI (e)					
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE (f) = d + e					

ALLEGATO 4/*B*

RISCHIO DI POSIZIONE

TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI

		RISCHIO DI POSIZIONE
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe	
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe	
POSIZIONE LORDA GENERALE (a)		
COEFFICIENTE (b)		0,12
COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b		

ALLEGATO 4/*C*

RISCHIO DI POSIZIONE

RISCHIO SU PARTI DI O.I.C.V.M.

CATEGORIA (a)	POSIZIONI CORTE (b)	COEFF. PATRIMON. (c)	COPERTURA PATRIMONIALE (d)=(b)x(c)
CATEGORIA A		0,000	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,080	
TOTALE			

ALLEGATO 5

RISCHIO DI CAMBIO

POSIZIONE COMPLESSIVA		VALUTE						
		DOLLARO USA (a)	MARCO TEDESCO (b)	FRANCO FRANCESE (c)	ECC. (d)			
TITOLI	corte lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte lunghe							
OPTIONS E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte lunghe							
SWAPS	corte lunghe							
ALTRI	corte lunghe							
						TOTALE (e)=a+b+c+...	COEFFICIENTE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g) = e x f
POSIZIONE NETTA GENERALE (A)	corte lunghe							
TASSO DI CAMBIO (B)								
TOTALE IN LIRE (C) = A x B	corte lunghe						0,08	

ALLEGATO 6

Rischio di regolamento

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
TOTALE			

ALLEGATO 6/*B*

Rischio di regolamento

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b
dal 5° al 15° giorno		0,005	
dal 16° al 30° giorno		0,04	
dal 31° al 45° giorno		0,09	
TOTALE.			

ALLEGATO 6/C

Rischio di controparte

CONTROPARTE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b
Categoria A		0,000	
Categoria B		0,016	
Categoria C		0,080	
TOTALE			

ALLEGATO 6/D

1 Nella determinazione della copertura patrimoniale per il rischio di controparte sui contratti derivati negoziati fuori borsa di cui all'art 38-*bis*, comma 9, del Regolamento gli enti possono determinare gli equivalenti creditizi seguendo uno dei due metodi illustrati nei successivi punti I) e II).

2 Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti in parola e può essere modificato solo con l'assenso della Banca d'Italia

3 *Principali categorie di operazioni*

3 1. Le operazioni in contratti derivati sono distinte, ai fini del rischio di controparte, in due categorie:

a) contratti su tassi di interesse. Rientrano, tra l'altro, in tale categoria

swaps su tassi di interesse in una sola valuta,
«basis swaps»;
forward rate agreements;
futures su titoli obbligazionari e su tassi di interesse,
acquisti di opzioni cap e floor su tassi;
acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari;

b) contratti su tassi di cambio. Rientrano, tra l'altro, in tale categoria.

swaps di tassi di interesse in differenti valute;
contratti a termine su cambi,
futures su valute,
acquisti di opzioni su valute.

3.2. Le operazioni del tipo «futures» e le opzioni relative ad azioni o ad indici azionari sono convenzionalmente ricomprese tra quelle collegate ai tassi di cambio

3.3. Se tra la SIM e la sua controparte esiste un distinto contratto bilaterale di novazione formulato in base a criteri di generale accettazione, riconosciuto dalla Banca d'Italia, in base al quale le obbligazioni reciproche di pagamento in una valuta e a una data determinata sono automaticamente compensate con altre obbligazioni riferite alla medesima valuta e scadenti alla medesima data, l'importo da considerare ai fini del rischio di controparte è pari all'ammontare netto delle obbligazioni.

I) *Metodo del valore corrente.*

4. Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti che sorgono dal contratto a favore dell'ente. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'ente dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

5. *Fasi di calcolo del metodo del valore corrente.*

5 1. Il metodo del valore corrente si articola nelle seguenti due fasi di calcolo:

1) calcolo del costo di sostituzione;

2) calcolo dell'esposizione creditizia futura.

5 2. Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo se dal raffronto tra prezzo contrattuale dell'operazione e prezzo di mercato dell'attività oggetto di negoziazione emerge un risultato positivo per l'ente.

5.3. Per i «futures» e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore dell'ente segnalante fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

5.4. Invece, nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli «interest rate swaps» e i «forward rate agreement», le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i «cross currency swaps') il valore intrinseco

deve essere calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di calcolo. Pertanto, nel caso ad esempio di una negoziazione a termine di dollari contro lire, il prezzo di esercizio (prezzo a termine del contratto) va attualizzato (in base al differenziale di tasso di interesse fra la lira e il dollaro) prima di essere confrontato con il cambio corrente a pronti lira-dollaro.

5.5. L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto «time value» che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse o di cambio e della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione di segno positivo.

5.6. L'esposizione creditizia futura si determina con riferimento a tutti i contratti — con valore intrinseco sia positivo sia negativo — moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni:

Durata	Contratti relativi ai tassi di interesse	Contratti relativi ai tassi di cambio, futures, contratti a premio su titoli di capitale e warrant
Fino ad un anno	0%	1%
Oltre un anno	0,5%	5%

5.7. Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

5.8. L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i «basis swaps» in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

II) *Metodo dell'esposizione originaria*

6. *Calcolo dell'esposizione originaria*

6.1. Tale metodo si differenzia dal precedente per il procedimento di calcolo. L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

Durata	Contratti relativi ai tassi di interesse	Contratti relativi ai tassi di cambio, futures, contratti a premio su titoli di capitale e warrant
Fino ad un anno	0,5%	2%
Oltre un anno e fino a due anni	1%	5%
Incremento per ogni anno successivo	1%	3%

6.2. Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

7. *Calcolo della copertura patrimoniale*

7.1. Per determinare la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte, agli importi (equivalenti creditizi) rivenienti dall'applicazione dei metodi di cui ai precedenti punti I) e II) devono essere applicati i coefficienti di cui allo schema dell'allegato 6/C. Nell'ipotesi in cui si tratti di controparti di cui all'art. 38-*bis*, comma 3, punto II), l'importo cui applicare i coefficienti previsti nello schema del richiamato allegato 6/C deve essere ridotto del 50 per cento.

ALLEGATO 7

ALTRI RISCHI

	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = a x b
Costi operativi fissi sostenuti nell'ultimo esercizio		0,25	

ALLEGATO 7 B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Posizioni nette in titoli di emittenti qualificati eccedenti il 25% del patrimonio della SIM utile a fini di vigilanza ovvero, se non qualificati, eccedenti il 15% del patrimonio medesimo

EMITTENTE			TOTALE
1) Emittente A	qualificato:	1/2 importo compreso tra il 25% ed il 50% di P. importo eccedente il 50% di P.	
	non qualificato:	importo eccedente il 15% di P.	
1) Emittente A	qualificato:	1/2 importo compreso tra il 25% ed il 50% di P. importo eccedente il 50% di P.	
	non qualificato:	importo eccedente il 15% di P.	
....			
TOTALE GENERALE			(1)

(1) Copertura patrimoniale richiesta.

ALLEGATO 7 C

REQUISITO PRUDENZIALE GLOBALE

		IMPORTI
A	REQUISITO RISCHIO GENERICO PER TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA (all. 2)	
B	REQUISITO RISCHIO SPECIFICO PER TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA (all. 3)	
C	REQUISITO RISCHIO GENERICO E SPECIFICO PER TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA (all. 2/B)	
D	REQUISITO RISCHIO GENERICO E SPECIFICO PER TITOLI DI CAPITALE QUOTATI (all. 4)	
E	REQUISITO GLOBALE PER TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI (all. 4/B)	
F	REQUISITO GLOBALE PER PARTI DI O.I.C.V.M. (all. 4/C)	
G	REQUISITO GLOBALE PER RISCHIO DI CAMBIO (all. 5)	
H	REQUISITO RISCHIO DI REGOLAMENTO (all. 6 o 6/B)	
I	REQUISITO RISCHIO DI CONTROPARTE (all. 6/C)	
L	REQUISITO GLOBALE PER ALTRI RISCHI (all. 7)	
M	REQUISITO GLOBALE PER RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (all. 7/B)	
N	REQUISITO TOTALE (somma da A a M)	(-)
O	FONDI PROPRI	(+)
P	ECCEDENZA FABBISOGNO (somma algebrica M-O)	(+) (-)

ALLEGATO 8

FONDI PROPRI

PATRIMONIO DI BASE	IMPORTO
Elementi positivi	
- capitale sociale sottoscritto	
- riserve	
Totale elementi positivi del patrimonio di base	
Elementi negativi	
- importi da versare dagli azionisti a saldo di azioni	
- azioni di propria emissione in portafoglio	
- avviamento	
- altre attività immateriali	
- disavanzi esercizi precedenti	
Totale elementi negativi del patrimonio di base	
Patrimonio di base	
- valore positivo	
- valore negativo	

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	IMPORTO
Elementi positivi	
- proventi da negoziazione	
- plusvalenze	
- passività subordinate	
Totale elementi positivi del patrimonio supplementare	
Elementi negativi	
- perdite da negoziazione	
- minusvalenze	
Totale elementi negativi del patrimonio supplementare	
Patrimonio supplementare	
- valore positivo	
- passività subordinate eccedenti	
- valore positivo ammesso	
- valore negativo	

segue Allegato B

PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE	IMPORTO
Valore positivo	
Valore negativo	

ELEMENTI DA DEDURRE	IMPORTO
Partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate verso soggetti partecipati	
Attività non negoziabili	
Totale elementi da dedurre	

PATRIMONIO DI VIGILANZA	IMPORTO
Valore positivo	
Valore negativo	

94A2157

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4.

Art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, p.c.:

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla ragioneria generale dello Stato

Alla Corte dei conti

Con circolare n. 14/AIPA del 2 aprile 1993, sono stati forniti, da parte di questa Autorità, i primi chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo n. 39/1993, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, sugli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Sulla base dell'esperienza finora maturata, dopo la fase di avvio del proprio funzionamento, questa Autorità dirama le seguenti ulteriori direttive.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al fine di razionalizzare l'attività di vigilanza affidata dalla legge a questa Autorità e avuto anche riguardo a quanto disposto dall'art. 17 del sopra citato decreto legislativo in materia di procedura semplificata per l'approvazione e la gestione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, tutte le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici sono tenuti a trasmettere all'Autorità medesima gli schemi di contratto relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici di importo superiore a L. 120.000.000, inclusa IVA, ai fini dell'emissione del predetto parere.

Per i contratti di valore complessivo inferiore al limite sopra indicato, le amministrazioni in indirizzo potranno disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, senza il preventivo parere di questa Autorità, alla quale

dovrà comunque essere trasmessa copia dei relativi atti contrattuali nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione.

Resta fermo il divieto di frazionamento delle forniture e di acquisto parziale di sistemi o parti di essi; ciò anche quando tali forniture e acquisti potrebbero trovare completamento in epoca successiva.

Ciò premesso, in attesa che vengano definiti i capitolati previsti dall'art 12, comma 1, del richiamato decreto legislativo e le clausole generali dei contratti, cui le singole amministrazioni dovranno attenersi in caso di stipula, le amministrazioni stesse sono tenute a seguire le sottoindicate modalità:

1. Gli schemi di contratto dovranno essere corredati di tutta la documentazione necessaria per porre l'Autorità nella condizione di effettuare la valutazione tecnico-economica, senza il ricorso ad ulteriore corrispondenza per l'integrazione documentale. A detta documentazione dovrà altresì essere allegata una scheda informativa di sintesi, nella quale dovranno essere specificati i seguenti elementi.

oggetto del contratto, distintamente individuato secondo che concerna l'acquisizione di servizi, di beni strumentali: gli uni e gli altri suddivisi per tipologia secondo la codifica indicata nell'allegato 1;

eventuale riferimento dell'oggetto del contratto ad un progetto esecutivo o studio di fattibilità che definiscano con chiarezza gli obiettivi perseguiti;

durata del contratto;

importo contrattuale complessivo e sua specificazione per ogni singola fornitura, al netto di IVA;

importo contrattuale presunto nel caso di procedura contrattuale di gara,

modalità di scelta del contraente, dando conto dell'avvenuto rispetto della normativa comunitaria,

criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo,

criteri di svolgimento dell'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto. dei collaudi sia parziali che definitivi, nonchè sull'attività di verifica dei risultati in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni;

le modalità di esecuzione dell'attività di monitoraggio cui sono sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art 13, comma 2. del decreto legislativo n. 39/1993, specificando se ad essa l'amministrazione intenda provvedere direttamente ovvero intenda avvalersi di una società specializzata A tal fine si rinvia alle prime indicazioni fornite da questa Autorità in materia di monitoraggio con circolare n AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993, che qui si intende integralmente richiamata,

le penali per i ritardi ed, eventualmente, per il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nonchè le ipotesi previste per l'esercizio dei poteri amministrativi di decadenza. risoluzione e o sostituzione dell'aggiudicatario:

precisazione dell'eventuale obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato;

specifica elencazione degli allegati trasmessi.

2. Le richieste di parere — da inoltrarsi a cura del dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, come individuato a termini dell'art. 10 del decreto legislativo n. 39/1993 e della circolare n. 18/4 AIPA del 29 marzo 1993 — dovranno essere accompagnate, inoltre, da una relazione di sintesi contenente le valutazioni e l'avviso del predetto responsabile sull'iniziativa contrattuale attivata In essa dovranno trovare esplicitazione i seguenti elementi informativi.

definizione delle problematiche e dei fabbisogni informatici dell'Amministrazione, che si intendano soddisfare con il contratto, e puntualizzazione circa la compatibilità dell'iniziativa stessa con il piano;

descrizione del progetto di massima della soluzione proposta;

analisi delle implicazioni di ordine organizzativo, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, interne ed esterne;

indicazione degli interventi di carattere formativo e addestrativo;

criteri di esecuzione dei servizi di manutenzione relativi all'hardware e al software di base,

analisi dei costi diretti ed indiretti;

esposizione dei benefici previsti

3. Le richieste di parere devono essere trasmesse all'Autorità prima dell'espletamento della gara e dovranno contenere, oltre al bando di gara ed alla eventuale lettera di invito a presentare l'offerta (procedura ristretta), i relativi capitolati tecnici e lo schema di contratto che sarà utilizzato per l'aggiudicazione.

L'Autorità potrà riservarsi di richiedere alle amministrazioni le risultanze della gara e lo schema definitivo del contratto prima della sua sottoscrizione.

In ogni caso, si fa carico alle amministrazioni, per ravvisate necessità a fini statistici e informativi, di far pervenire all'Autorità, con le risultanze della gara espletata, anche la copia dei contratti stipulati.

Nell'ipotesi di trattativa privata, le richieste di parere, corredate dal capitolato tecnico e dallo schema di contratto, dovranno essere trasmesse all'Autorità, a trattativa espletata, prima della sottoscrizione del contratto.

4. Una particolare attenzione dovrà essere posta alle modalità di determinazione del prezzo dei beni o servizi da acquisire.

Al proposito, si rammenta che l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mentre ha disciplinato (comma 2) in maniera del tutto innovativa il procedimento per la rilevazione e la determinazione dei prezzi di riferimento,

ai quali dovranno adeguarsi i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, ha prescritto (comma 3) che i contratti stessi devono essere sottoposti a giudizio di congruità in relazione ai prezzi di riferimento.

In attesa che il meccanismo dei prezzi di riferimento venga attivato e vengano, comunque, risolti i dubbi circa l'applicabilità dell'ipotizzato meccanismo di rilevazione dei prezzi di riferimento anche alle forniture informatiche, attesa la loro sottoposizione a vigilanza da parte di un'autorità amministrativa indipendente in un quadro normativo di diritto speciale, è necessario che le amministrazioni provvedano a consultare questa Autorità al fine di individuare il prezzo di mercato ovvero il prezzo, eventualmente più basso, rappresentativo dei prezzi effettivamente pagati dalle amministrazioni stesse. Ciò, ovviamente, senza pregiudizio per il parere di congruità tecnico-economica demandato a questa Autorità dal citato art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.

In relazione, poi, alla necessità, anch'essa sancita dal legislatore, con riferimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuata (art. 6 cit., comma 6) di una costante verifica di corrispondenza tra il prezzo convenuto e quello di riferimento, le amministrazioni in indirizzo sono invitate ad instaurare con questa Autorità un flusso di informazioni sulle modalità di esecuzione del contratto, modulabili secondo l'importanza e l'entità economica dello stesso. Al riguardo, questa Autorità si riserva, in esito alle esperienze che si andranno a maturare, di meglio definire modalità e quantità dei flussi informativi, di volta in volta ritenuti necessari.

5. Qualora, dalla documentazione trasmessa, non fosse posta nella condizione di poter effettuare una compiuta valutazione economica, oltre che tecnica, sulla fornitura, l'Autorità sospenderà l'emissione del parere in attesa che la richiesta documentazione venga opportunamente integrata.

Si precisa a questo riguardo che, ove l'incompletezza della documentazione determinasse l'esigenza di richieste istruttorie suppletive da parte di questa Autorità, il tempo occorrente al loro espletamento non potrà essere apprezzato ai fini del disposto di cui all'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutta la documentazione dovrà pervenire in due copie, oltre l'originale.

Resta confermata la necessità, di osservare, in materia di procedimenti contrattuali, la normativa comunitaria — di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1992, n. 358, e alla direttiva n. 93/36 del 14 giugno 1993 per i contratti di fornitura, e alla direttiva n. 92/50 del 18 giugno 1992 per gli appalti pubblici di servizi — nonché la normativa sulla contabilità generale dello Stato, per i contratti sopra indicati, di valore complessivo inferiore a quello indicato dalla suddetta disciplina comunitaria.

Il presidente: REY

Classificazione prodotti e servizi informatici
(derivata da CPATECO)

Prodotti Hardware (30.02.0)

* sistemi di elaborazioni dati
  - 13.00 grandi sistemi (1)
  - 13.10 mini sistemi (2)
  - 12.01 workstations
  - 12.03 personal computers portatili
  - 12.09 personal computers non portatili
* unità di imput/output
  - 14.30 Unità di uscita: stampanti e plotter
  - 14.50 Unità di entrata: scanner, digitalizzatori
  - 14.73 Schermi video (monitor)
  - 14.78 Terminali video
  - 14.79 Altre unità di entrata e di uscita
* unità di memoria
  - 15.30 Unità di memoria centrali
  - 15.55 Unità di memoria a dischi magnetici
  - 15.57 Unità di memoria a dischi ottici
  - 15.70 Unità di memoria a nastri
  - 15.90 Altre unità di memoria
* altre apparecchiature hw, parti e accessori
  - 16.00 Altre apparecchiature hw
  - 17.00 parti ed accessori
* installazione hardware
  - 90.00 Installazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica
* Sistemi e componenti per trasmissione dati (32.20.2)
  - 20.00 Sistemi e componenti per reti locali
  - 30.00 Sistemi e componenti per reti geografiche

Prodotti software (72)

- 20.0.21.1 Software di base
- 20.0.21.2 Strumenti di sviluppo (application development tools)
- 20.0.22 Soluzioni applicative

Servizi (72)

* servizi professionali
  - 20.0.31 Consulenza in materia di sistemi e aspetti tecnici
  - 20.0.32 Sviluppo di software personalizzato (custom software)
  - 20.0.33 Servizi di analisi e di programmazione di sistemi
  - 20.0.34 Manutenzione delle applicazioni software
  - 20.0.35 Altri servizi professionali
  - 20.0.36 Formazione e addestramento
* servizi di elaborazione dati
  - 30.0.10 Gestione di sistemi di elaborazione dati (facilities management)
  - 30.0.21 Elaborazione di dati
  - 30.0.22 Immissione dati
  - 30.0.23 Altri servizi di elaborazione dati
* altri servizi
  - 40.0.10 servizi di banche dati
  - 50.0.12 Manutenzione hardware
  - 60.2.10 Altri servizi connessi all'informatica

(1) secondo la classificazione Assinform 1993: CPU da oltre 350 milioni o configurazione minima superiore ai 700 milioni.

(2) CPU fino a 350 milioni o configurazione minima di sistema compresa tra 12 e 700 milioni.

94A2169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 gennaio 1994, n. 69, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 28 gennaio 1994, n. 69 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1994), non convertito in legge, recante «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», sono state sostituite da quelle contenute nel decreto-legge 23 marzo 1994, n. 194 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994), come previsto dall'art. 2 di quest'ultimo decreto.

94A2141

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 30 marzo 1994

Dollaro USA	1632,81
ECU	1875,61
Marco tedesco	973,65
Franco francese	284,81
Lira sterlina	2421,46
Fiorino olandese	865,94
Franco belga	47,246
Peseta spagnola	11,885
Corona danese	247,47
Lira irlandese	2337,37
Dracma greca	6,619
Escudo portoghese	9,365
Dollaro canadese	1185,34
Yen giapponese	15,873
Franco svizzero	1147,04
Scellino austriaco	138,39
Corona norvegese	223,57
Corona svedese	206,83
Marco finlandese	294,73
Dollaro australiano	1146,56

94A2243

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Farindola (Pescara) con deliberazione n. 77 del 2 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Giulio Marino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Pescara, con nota n. 12965 Sett. III del 4 febbraio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Giulio Marino ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Gaetano Ranalli.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1994 il dott. Gaetano Ranalli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giulio Marino.

Il consiglio comunale di Magliano Vetere (Salerno) con deliberazione n. 29 del 13 novembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Vittorio Salerno per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con nota n. 5428/Sett. III del 17 gennaio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Vittorio Salerno ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Massimo Vitale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 il dott. Massimo Vitale è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Vittorio Salerno.

Il consiglio comunale di Siano (Salerno) con deliberazione n. 120 del 10 luglio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pietro Donniacuo, del dott. Nicola Auricchio e del dott. Michelangelo Carpentiere per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con nota n. 290 Sett. III del 17 gennaio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Michelangelo Carpentiere ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Maria Ventura.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Siano (Salerno) la dott.ssa Maria Ventura, in sostituzione del dott. Michelangelo Carpentiere.

Il consiglio comunale di Acquappesa (Cosenza) con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona della dott.ssa Maria Vercillo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 440.13.12.GAB. del 25 gennaio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott.ssa Maria Vercillo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giovanni Lenzi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1994 il dott. Giovanni Lenzi è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della dott.ssa Maria Vercillo.

Il consiglio comunale di Forio d'Ischia (Napoli) con deliberazione n. 174 del 28 novembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Fiorentino Pisacane, del dott. Lorenzo Sparice e del rag. Rosario Lazzarini per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 6736/GAB./EE.LL. del 9 febbraio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Lorenzo Sparice ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giuseppe Ferrara.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1994 è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Giuseppe Ferrara, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Lorenzo Sparice.

Il consiglio comunale di Lauro (Avellino) con deliberazione n. 35 del 15 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Amedeo Genovese per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Avellino, con nota n. 75114/Sett. III del 20 dicembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Amedeo Genovese ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Carlo Tedeschi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 il dott. Carlo Tedeschi è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Amedeo Genovese.

Il consiglio comunale di San Costantino Albanese (Potenza) con deliberazione n. 31 del 28 novembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Caricati per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Potenza, con nota n. 1939.III Sett. del 6 dicembre 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Giuseppe Caricati ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Francesco Scigliuzzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 il dott. Francesco Scigliuzzo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giuseppe Caricati.

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) con deliberazione n. 71 del 15 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Pasquale Florio, del sig. Giovanni Ronga e del rag. Gennaro Corcione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) con deliberazione n. 42 del 22 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Lelio Tramontozzi, del dott. Alfredo De Martino Rosaroll e della dott.ssa Isabella Belardi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Roma, con nota n. 654 5860/93 GAB. SERV.AMM.CIV. del 21 gennaio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Alfredo De Martino Rosaroll ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Ulderico De Nicola.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1994 il dott. Ulderico De Nicola è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Alfredo De Martino Rosaroll.

Il consiglio comunale di Canale Monterano (Roma) con deliberazione n. 47 del 23 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1994 la rag. Antonia Paoluzzi è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Gorga (Roma) con deliberazione n. 36 del 10 novembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1994 il dott Orlando Toscanelli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Eboli (Salerno) con deliberazione n. 11 del 7 gennaio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giovanni Santomauro, del dott. Vincenzo Bove e del dott. Antonio Avigliano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

94A2170

Estinzione della parrocchia «Madonna della Guardia», in Varazze, devoluzione del patrimonio alla parrocchia di San Domenico, in Varazze, e relativa modifica della circoscrizione territoriale della diocesi di Savona-Noli.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994, è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di estinzione della parrocchia «Madonna della Guardia», con sede in Varazze (Savona), la devoluzione del proprio patrimonio alla parrocchia di San Domenico, in Varazze, e la relativa modifica della circoscrizione territoriale della diocesi di Savona-Noli nella quale saranno comprese settantatre parrocchie di cui settanta con sede in comuni della provincia di Savona e tre in comuni della provincia di Genova

94A2171

Mutamento della natura giuridica della «Pia società don Nicola Mazza», in Verona

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994, viene mutata la natura giuridica della «Pia società don Nicola Mazza», con sede in Verona, da associazione laicale a società di vita apostolica ed approvato il nuovo statuto.

94A2172

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione Vita Nova, in Roma a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994, la Fondazione Vita Nova di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato «con l'obbligo di utilizzare il lascito esclusivamente a favore del Centro aiuto di Cesena», consistente in un appartamento con annesso garage sito in Cesena, viale Abruzzi, 430, del periziato valore di L. 100.000 000, in una automobile Fiat Uno del valore di L. 3.500 000 ed in oggetti e mobili per un ammontare di L. 1 425 000, disposto dal sig Edgardo Pieraccini con testamento olografo pubblicato per atto dott Paolo Giunchi, notaio in Cesena, numero di repertorio 67671

94A2173

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 14 marzo 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000 000, disposto dalla sig.ra Lucia Goretti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Renato Giganti, notaio in Lugo, numero di repertorio 10859.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dal sig. Giuseppe Zapelloni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Errico Alfani, notaio in Novara, numero di repertorio 32941.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 100.000.000, disposto dalla sig.ra Dina Marasca con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Matilde Atlante, notaio in Roma, numero di repertorio 5794.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 20.000 000, disposto dalla sig.ra Bianca Wehmeyer con testamento olografo pubblicato per atto dottor Melchiorre Olivero, notaio in Torino, numero di repertorio 63757.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L 15.000 000, disposto dalla sig.ra Maria Luigia Faccio Soave con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Zamparelli, notaio in Torino, numero di repertorio 284037.

94A2174

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Roma «Tor Vergata» sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica;

logica matematica;

istituzioni di matematiche I (C d.L in chimica).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

sistemi adattativi

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A2175

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di architettura:

storia dell'architettura;

urbanistica;

statica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2176

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

storia del Cristianesimo;

storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2177

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- ***presso le Concessionarie speciali di:***
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 357 000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 65 000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, *ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo *ogni 16 pagine o frazione*	L. 1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 81 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300.000
Vendita singola per ogni *microfiches fino a 96 pagine cadauna*	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e *spedizione raccomandata*	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I Prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189